

Sintesi delle disposizioni varate con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020

**Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale in vigore
dal 4 al 17 maggio 2020 (Distanziamento sociale)**

Spostamenti all'interno della Regione	Consentiti per - comprovate esigenze lavorative - per motivi di salute - situazioni di necessità, compresa la possibilità di incontrare congiunti alle seguenti condizioni: a) rispetto del divieto di assembramento b) rispetto del distanziamento c) utilizzo mascherine <u>Rimangono le autocertificazioni</u>
Spostamento fuori Regione	E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati. Consentiti per - comprovate esigenze lavorative - di assoluta urgenza - motivi di salute - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. <u>Rimangono le autocertificazioni</u>
Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)	Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
Soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus	Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora
Assembramenti	Divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera

<p>Parchi, ville e giardini pubblici</p>	<p>Consentito alle seguenti condizioni: - divieto di assembramento - rispetto della distanza interpersonale di 1 mt Il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto sopra</p>
<p>Parchi gioco per bambini</p>	<p>Chiusi</p>
<p>Attività ludica o ricreativa all'aperto</p>	<p>Non consentita</p>
<p>Attività sportiva</p>	<p>Individuale Con accompagnatore per minori e persone non completamente autosufficienti Nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri</p>
<p>Attività motoria</p>	<p>Individuale Con accompagnatore per minori e persone non completamente autosufficienti Nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro</p>
<p>Eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati</p>	<p>Sospesi</p>
<p>Sessioni di allenamento discipline sportive individuali (per le discipline collettive verbalmente comunicato l'avvio dopo il 18 maggio)</p>	<p>Consentite per: - atleti professionisti - atleti non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali alle seguenti condizioni: - rispetto delle norme di distanziamento sociale - senza alcun assembramento - a porte chiuse (Verranno emanate apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva)</p>

Impianti nei Compensori sciistici	Chiusi
Manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato	Sospese
Cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati	Attività sospesa
Luoghi di culto	Aperti se sono adottate misure organizzative tali da - evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi - garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro
Cerimonie civili e religiose	Sospese
Cerimonie funebri	Consentite - l'esclusiva partecipazione di congiunti - fino a un massimo di quindici persone - con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, - indossando mascherine protettive - rispettando rigorosamente la misura sicurezza interpersonale di 1 metro
Musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del	Apertura al pubblico sospesa

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	
Pubblica istruzione di ogni ordine e grado	Attività sospesa Attività didattica a distanza
Riunioni	Svolte con modalità di collegamento da remoto
Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi	Attività sospesa
Esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile	Sospesi
Sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)	Divieto di permanenza agli accompagnatori dei pazienti e, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto
Accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture	Limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione

<p>residenziali per anziani, autosufficienti e non</p>	
<p>Attività commerciali al dettaglio</p>	<p>Sospese Eccezione per le attività di vendita di GENERI ALIMENTARI e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. APERTI: edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie. Gli esercizi commerciali aperti sono tenuti ad assicurare: - rispetto distanza interpersonale di 1 metro in tutte le attività e loro fasi - che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni - garanzia di pulizia e igiene ambientale almeno 2 volte al giorno - garanzia adeguata aereazione naturale o ricambio d'aria - ampia disponibilità e accessibilità di sistemi per la disinfezione mani, soprattutto accanto a tastiere schermi touch e sistemi di pagamento - utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi in tutte le possibili fasi lavorative, ove non sia possibile garantire il distanziamento sociale - uso di guanti usa e getta soprattutto per l'acquisto di alimenti e bevande - garantire che gli ingressi avvengano in modo dilazionato mediante: a) ampliamento fasce orarie b) locali fino a 40 mq: una persona per volta e un massimo di 2 operatori c) locali oltre 40 mq: accesso regolamentato secondo gli spazi disponibili, differenziando ove possibile i percorsi di entrata e uscita - informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata</p>
<p>Mercati</p>	<p>Chiusi Possibile solo vendita generi alimentari con rispetto in ogni caso di - divieti di assembramento - rispetto distanza interpersonale di 1 metro</p>
<p>Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,</p>	<p>Consentiti - consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di</p>

<p>gelaterie, pasticcerie)</p>	<p>confezionamento che di trasporto - asporto fermi restando a) l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro b) il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali c) il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi (Verbalmente comunicata apertura al 1 giugno)</p>
<p>Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante</p>	<p>Chiusi</p>
<p>Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti situati lungo le autostrade</p>	<p>Consentita la vendita esclusivamente di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali</p>
<p>Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno di ospedali e aeroporti</p>	<p>Aperti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro</p>
<p>Attività inerenti servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti)</p>	<p>Sospese Ad eccezione di quelle elencate all'allegato 2 (lavanderie e onoranze funebri) (Verbalmente comunicata apertura al 1 giugno)</p>
<p>Servizi bancari, finanziari, assicurativi</p>	<p>Garantiti</p>
<p>Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi</p>	<p>Aperte</p>

Lavoro pubblico	Smart working ad eccezione delle attività da rendere in modo indifferibile in presenza (Art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)
Lavoro privato	Smart working applicato dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
Attività professionali	Aperte con le seguenti raccomandazioni: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali

Attività produttive,	Sospese
industriali e commerciali	<p>Eccezioni:</p> <p>1) CODICI ATECO previsti nell'allegato 3 che comprendono COSTRUZIONI MANIFATTURIERO COMMERCIO INGROSSO AI MEDESIMI CORRELATO</p> <p>- le attività organizzate in modalità agile - le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.</p>

- l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medicochirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari

- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

- Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano:

- i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli **ambienti di lavoro** sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 6 al DPCM)
- per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei **cantieri**, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 7 al DPCM)
- il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel **settore del trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 8 al DPCM)

La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le **attività propedeutiche** alla riapertura a partire dalla data del **27 aprile 2020** osservando protocolli di cui sopra

Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche dei codici ATECO, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa

	comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
--	---

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Personale sanitario	Si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.
Persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita	SI RACCOMANDA di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità
SINDACI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	Azione di promozione della diffusione informazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie (lavarsi mani, distanza interpersonale etc)
Pubbliche amministrazioni (in particolare sanitarie)	Nelle aree di accesso e in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
Mascherine	Tutti gli individui presenti sull'intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie negli ambienti chiusi dei luoghi aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all'obbligo - i bambini al di sotto dei sei anni - i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina - i soggetti che interagiscono con i predetti. Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili

	<p>anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.</p> <p>L'utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie</p>